



# REPUBBLICA ITALIANA

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

### SEZIONE SECONDA BIS

**Registro Ordinanze: 6856/2005**

**Registro Generale: 9873/2005**

nelle persone dei Signori:

**PATRIZIO GIULIA** Presidente  
**FRANCESCO GIORDANO** Cons.  
**RENZO CONTI** Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **24 Novembre 2005**

Visto il ricorso 9873/2005 proposto da:

*ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' ONLUS*

rappresentato e difeso da:

*LOFOCO AVV. FABRIZIO  
CHIEFFI AVV. ROSSELLA*

con domicilio eletto in ROMA

*V.LE G. MAZZINI, 6  
presso  
LOFOCO AVV. FABRIZIO*

**contro**

*MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO*

rappresentato e difeso da:

*AVVOCATURA DELLO STATO*

*con domicilio eletto in ROMA*

*VIA DEI PORTOGHESI, 12*

*presso la sua sede*

*REGIONE PUGLIA*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del 25 marzo 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6/7/2005, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compreso il

parere favorevole della Conferenza per i rapporti Stati, Regioni e Politiche Autonome del 3.3.2005;;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Udito il relatore Cons. RENZO CONTI e uditi altresì per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d'udienza;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che il ricorso, ad una sommaria delibazione consentita in sede cautelare, appare assistito da sufficiente *fumus boni juris*, laddove sostanzialmente si contesta la logicità del presupposto della "conflittualità interpretativa" richiamata nel provvedimento impugnato che avrebbe, se mai, legittimato interventi diversi da quelli del mero annullamento della deliberazione 2-12-1996 del Comitato delle aree naturali protette;

Considerato che sussiste il requisito del danno grave ed irreparabile in quanto non risulta contestato che le misure di tutela introdotte nel provvedimento impugnato appaiono meno incisive di quelle conseguenti alla ricomprensione delle ZPS e ZSC nella categoria delle riserve naturali protette di cui alla legge n. 394/1991;

**P.Q.M.**

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 24 Novembre 2005

Presidente

Consigliere